

**Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 537/2026 del 05-08-2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**

**SEZIONE UNICA CIVILE**

**SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC**

Il Tribunale, nella persona del G.O., dott.ssa ### a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 luglio 2026, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al numero 1027 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 24.07.2026, avente ad oggetto opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di compenso professionale di avvocati, ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e s.m. e i., Promossa da : ### (C.F. ###), nato il ### a Oratino ### - 86010 ed ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### C.F. ### e dall'Avv. ### C.F. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in ### alla ### n. 9; Opponente Contro L'### "###" (C.F. e P.IVA ###), con sede ###, in persona del contitolare e legale rappresentante p.t., Avv. ### nato il ### a ### del ### (C.F. ###) e residente ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###) Opposta

Oggetto : ### avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2025 del 07.05.2025 emesso il 06./07.05.2025, dal Tribunale di ### nell'ambito del procedimento n. 495/2025

**Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione**

###odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, "la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa" Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 3 luglio 2025, il sig. ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2025 del 07.05.2025 emesso il 06./07.05.2025, dal Tribunale di ### nell'ambito del procedimento n. 495/2025 R.G., notificatogli il ### a mezzo racc.ta a.r., con il quale gli veniva ingiunto, il pagamento, a titolo di compensi professionali, in favore dell'opposto" studio legale avvocati associati ###" della somma di €24.187,37 (Euro Ventiquattromilacentoottantasette/37), oltre interessi e spese della procedura monitoria. Con la proposta opposizione ### chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il Comune di ### rassegnando le seguenti testuali conclusioni: "... in via preliminare, autorizzare, ex art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del Comune di ### c.f. ###, p.iva ###, in persona del ### p.t., con sede in 86010 - ### alla ### n.3 e, a tal fine, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del suddetto terzo, al fine di accertare e dichiarare e, per l'effetto, condannare il Comune di ### a pagare l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto in manleva del ### odierno opponente, per tutte le ragioni esposte in narrativa; 2.in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 193/2025 del 07.05.2025 (n. 495/2025 R.G.); 3.in via riconvenzionale, condannare il Comune di ### al risarcimento del danno ex art. 1720, comma 2, c.c., per le ragioni esposte in narrativa; 4.in subordine e sempre in via riconvenzionale, condannare il Comune di ### ex art. 2041 c.c., per ingiustificato arricchimento, quest'ultimo commisurato all'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 193/2025 del 07.05.2025 (n. 495/2025 R.G.); 5.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio,

oltre IVA e CPA come per legge...” Adunque, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in materia di liquidazione dei compensi professionali su ricorso dell'associazione professionale opposta, per l'attività svolta nell'interesse dell'odierno opponente, sig. #### In data #### si è costituito in giudizio l'opposta L'#### “#### depositando telematicamente la comparsa in cui ha puntualmente contestato l'opposizione proposta e ne ha chiesto il rigetto integrale rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “...In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;2) dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo; 3) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; 4) in subordine, nella denegata ipotesi di autorizzazione della chiamata in causa del terzo, confermare il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la separazione della causa avente ad oggetto il rapporto tra il #### e il Comune di #### ex art. 103, comma 2, c.p.c.; 5) condannare parte opponente al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.;6) in via graduata, per mero tuziorismo, nella denegata ipotesi di autorizzazione della chiamata in causa del terzo e di qualificazione della stessa in termini di manleva, porre l'obbligazione di pagamento per cui è causa a carico del Comune di #### con condanna di quest'ultimo anche al pagamento delle spese di giudizio. #### studio professionale e, segnatamente, l'avv. #### nel giudizio monitorio azionato, aveva allegato e documentato di aver difeso il sig. #### a) nel procedimento penale R.G.N.R. 2928/2013 e nel successivo giudizio n. R.G.T. 778/2014 dinanzi al Tribunale di #### conclusosi con sentenza di condanna dell'opponente alla pena della reclusione di mesi 8 e al pagamento delle spese processuali e di costituzione di parte civile (sentenza n. 114/2016, pubblicata in data #### - all. n.4 fasc. monitorio); b) nel successivo giudizio di appello R.G. n. 526/2016, all'esito del quale il sig. #### con sentenza n. 510/2018 del 27/09/2018, veniva assolto con la formula più ampia, per insussistenza del fatto (all. 6 fasc. monitorio); c) nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (R.G. n. 7561/2019) che cassava la sentenza impugnata con rinvio (v. sentenza n. 842 del 21/05/2019 - #### all. n.7 fasc. monitorio); d) nel giudizio di rinvio, svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Salerno (R.G. App. 781/2019), definito con sentenza di assoluzione n. 89/2020 del 22.01.2020, divenuta irrevocabile (####all. 8 fasc. monitorio).

Infatti, dagli atti del fascicolo monitorio, risulta che parte ricorrente in monitorio abbia fornito prova documentale del credito azionato, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, producendo, a corredo del ricorso, i documenti comprovanti l'attività professionale svolta; risulta, inoltre, dimostrato l'intervenuto proficuo svolgimento dell'attività professionale anche con riferimento alle decisioni giudiziarie rese. Infine, dalla produzione documentale allegata al fascicolo monitorio, vi è il preventivo/contratto (####all. n.3 - fasc. monitorio) nel quale sono riportate le voci di compenso e le spese in relazione ai vari gradi di giudizio, documento sottoscritto in data #### dal sig. #### Invero, lo stesso opponente depositava in uno all'atto introduttivo sia il preventivo/contratto sottoscritto il ####, sia anche la sentenza della Corte di Appello di Salerno(Cfr. All.nn.1 e 2 produzione di parte opponente) All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026, veniva respinta la richiesta di chiamata in causa del terzo, comune di #### “difettandone i presupposti, posto che l'obbligazione di pagamento, derivante dal contratto di prestazione d'opera professionale azionata monitoriamente, è distinta ed autonoma rispetto alla diversa obbligazione gravante sul Comune di #### che non è di garanzia, ma di mero rimborso”; veniva ,inoltre, respinta l'istanza cautelare ex art. 648 cpc di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione delegata La causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la discussione e decisione al 24 luglio 2026 ex art. 127 ter ccp concedendo alle parti termine per il deposito di un sintetico verbale entro il termine perentorio delle ore 9.00 della data dell'udienza.

All'esito dell'udienza del 24 luglio u.s., tenuta con la modalita' cartolare ex art. 127 ter cpc, verificato l'avvenuto espletamento della procedura di mediazione delegata conclusasi negativamente, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc novellato co.2.

\*\*\*\*\* #### all'esito dell'istruttoria svolta, meramente documentale, non e' risultata fondata , per cui non merita accoglimento per quanto di seguito.

Invero con l'atto di opposizione il sig. #### non ha contestato l'an e neppure il quantum del decreto ingiuntivo opposto ed ha, pero', eccepito, chiedendo di accertare e dichiarare "in via principale... la nullità e/o l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 193/2025 del 07.05.2025 (n. 495/2025 R.G.);in via riconvenzionale, condannare il Comune di #### al risarcimento del danno ex art. 1720, comma 2, c.c., per le ragioni esposte in narrativa;" Quanto all'an del credito vantato, la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio che ci occupa attiene al pagamento dei compensi per le attività professionali svolte dall'avv. #### nell'ambito dei 4 gradi di giudizio e, oltre ad essere provata documentalmente, non e' in alcun modo contestata.

In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di altri fatti estintivi, impeditivi, modificativi (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30/10/2001).#### l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto le proprie obbligazioni.

In relazione invece al quantum dovuto, si osserva che l'art. 2233 c.c., in materia di criteri di determinazione del compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una scala preferenziale, che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali.

Alla luce delle risultanze istruttorie espletate l'opposto lo studio dei professionisti opposto ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante, in maniera puntuale ed esaustiva, sia in ordine all'an che al quantum debeatur benché entrambi i profili non risultano in alcun modo oggetto di contestazione da parte dell'opponente.

Si Osserva : A fondamento dell'opposizione proposta e della richiesta revoca del decreto ingiuntivo emesso nessun elemento e/o nessuna specifica doglianza ha formulato l'opponente-come era suo onerea sostegno della dedotta, generica nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e cio' sia in relazione all'atto introduttivo che alle difese svolte successivamente. In buona sostanza, l'opponente benché non contesti il credito azionato monitoriamente sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, tuttavia invoca la declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo e la conseguente revoca, ma omette del tutto di indicare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda.

Consegue a cio' il rilievo del difetto degli elementi costitutivi della domanda stessa. #### opposizione risulta incentrata sulla questione afferente il diritto dell'opponente ad ottenere il rimborso del pagamento di quanto dovuto al professionista da parte del Comune di #### del quale aveva chiesto la chiamata in causa e la condanna al pagamento, ex art. 1720 cc o, in subordine, per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cc.

Il caso in esame affronta la questione del pagamento (ma in realta' la norma, art.86 del TUEL e s.m. e i., si riferisce al rimborso) delle spese legali sostenute dall'opponente, ex sindaco del Comune di

### a seguito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti, in ragione della carica ricoperta e concluso con l'assoluzione dell'amministratore.

La vicenda trae origine dalla richiesta di pagamento avanzata dal professionista e dalla pretesa, da parte dell'ex sindaco, odierno opponente, che di detto pagamento delle spese legali da sostenere, per la propria difesa nel procedimento penale, sia tenuto il comune di ###. Tale richiesta formulata dall'opponente era stata motivata dal fatto che il procedimento era scaturito dall'esercizio delle funzioni sindacali e si era concluso con una sentenza di assoluzione piena.

Va' innanzitutto confermato il diniego della richiesta di chiamata in causa del Comune di ### per difetto dei presupposti. Invero, dal chiaro tenore sia dell'art. 86, comma 5, del ### come modificato dalla legge n.125/2015, - che disciplina la materia del rimborso delle spese legali agli amministratori locali, che dal tenore della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 62 dello statuto comunale, in entrambi i casi non trattasi di manleva, ma solo di diritto al rimborso che l'amministratore locale ha, in caso di assoluzione con formula piena, allorché ricorrano gli ulteriori presupposti della carenza di conflitto di interesse, nesso di causalità tra funzioni esercitate e fatti rilevanti, nonché assenza di dolo o colpa grave.

Dunque, difettano nella fattispecie i presupposti per la chiamata in causa del terzo, non ricorrendo alcuna ipotesi di garanzia, né impropria né propria.

Ed ancora, non può ipotizzarsi alcuna ipotesi di connessione oggettiva tra le due obbligazioni, quella gravante sul sig. ### nei confronti dello studio legale associato, da un lato, e quella del Comune di ### nei confronti dell'amministratore, dall'altro. Difatti, il primo (l'opponente) è tenuto al pagamento del compenso dovuto al difensore in ragione delle prestazioni professionali effettivamente rese in suo favore; l'Ente pubblico (il comune di ###) è tenuto al rimborso delle spese legali affrontate e documentate dall'amministratore ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge e dallo statuto, prima fra tutte quella del loro integrale pagamento ad opera dell'amministratore medesimo. Neppure è configurabile una ipotesi di connessione oggettiva impropria, in quanto la decisione in ordine al credito dello studio opposto oggetto del presente giudizio, e quella in ordine al diritto al rimborso, - azionabile dall'opponente dopo l'intervenuto pagamento del compenso dovuto al professionista -, non dipendono dalla risoluzione di identiche questioni. Ne' emergono ragioni di economia processuale idonee a giustificare il simultaneus processus.

Va', altresì, esclusa la tesi dell'opponente costituita dalla possibilità di applicare analogicamente l'articolo 1720 del codice civile, che disciplina il mandato e prevede il risarcimento dei danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico. ### la giurisprudenza di legittimità' (### Corte Di Cassazione, Ordinanza n. 8535/2024 del 28-03-2024) alla predetta interpretazione ed applicazione sono di ostacolo: i) l'adattamento alla funzione pubblica dell'amministratore di un istituto tipico della sfera privatistica, qual è il mandato, risulterebbe forzato, data l'incompatibilità con la funzione pubblica, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale, delle tipiche modalità di svolgimento del mandato privatistico; ii) inoltre, l'assenza di un nesso di causalità diretta tra l'espletamento dell'incarico e il danno subito dall'amministratore. La sottoposizione a un processo penale, pur riferito a fatti connessi all'incarico, non è "causa" dell'esborso sostenuto per la difesa, in quanto tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, costituito dall'accusa, poi rivelatasi infondata; va' esclusa l'applicabilità dell'articolo 1720 del codice civile per difetto di nesso causale, determinato dall'inserimento dell'attività di un terzo (il Pubblico Ministero) che ha dato luogo all'avvio del processo.

Con riferimento alla domanda di arricchimento, questa deve essere dichiarata inammissibile difettando del tutto il requisito della sussidiarietà. Come noto, per valutare la sussistenza di tale requisito è necessario che colui che agisce non abbia a disposizione altre azioni tipiche per ottenere quanto richiesto. Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la

mananza, accertabile anche di ufficio, di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.

Per le argomentazioni sovraesposte l'opposizione proposta e' inammissibile, oltre che infondata, va' respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

Sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per la loro compensazione, vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri del DM n. 55/2014 e 147/22 e s.m. e i., secondo lo scaglione di valore corrispondente, applicata una congrua riduzione tenuto conto delle caratteristiche, dell'importanza, della natura e della difficoltà dell'affare e considerata l'attività difensiva effettivamente svolta(fase di studio-introductiva-istruttoria e decisionale), oltreche' la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza assorbita e/o disattesa, così provvede: Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, D.I. n. 193/2025 del 6/7.05.2025, emesso dal Tribunale di #### nell'ambito del procedimento 495/2025 R.G. del quale dichiara la esecutorietà; Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore della parte opposta, che si liquidano in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.